



COMUNICATO UFFICIALE N. 68/L – 16 AGOSTO 2017

68/175

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 16/A della F.I.G.C., pubblicato in data 20 Luglio 2017:
Comunicato Ufficiale n. 16/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 113/A del 3 febbraio 2017 e n. 187/A del 26 giugno 2017;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2017/2018, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito dell'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;
 - ripianamento della carenza patrimoniale di € 376.467,00;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento della rata scaduta al 30 aprile 2017 relativa alla rateazione del debito IVA per l'anno d'imposta 2014;
 - pagamento della rata scaduta al 30 aprile 2017 relativa alla rateazione del debito IVA per l'anno d'imposta 2013;
 - pagamento della rata scaduta al 30 aprile 2017 relativa alla rateazione del debito IVA per l'anno d'imposta 2012.
- vista la comunicazione in data 11 luglio 2017, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2017/2018;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3 febbraio 2017, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2017/2018, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2017/2018.

Pubblicato in Firenze il 16 Agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina